

La presente deliberazione viene affissa il 07 APR. 2011 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



## PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 88 del 05 APR. 2011

**Oggetto: DISTRETTO SOCIALE B3. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaundici il giorno Cinque del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello CIMITILE	Presidente	_____
2) Avv. Antonio BARBIERI	Vice Presidente	_____
3) Dott. Giovanni Angelo Mosè BOZZI	Assessore	_____
4) Dott. Nunzio PACIFICO	Assessore	_____
5) Ing. Giovanni Vito BELLO	Assessore	<b>ASSENTE</b>
6) Dott. Carlo FALATO	Assessore	_____
7) Dott. Gianluca ACETO	Assessore	_____
8) Dott.ssa Annachiara PALMIERI	Assessore	_____
9) Geom. Carmine VALENTINO	Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI \_\_\_\_\_

Gli Assessori proponenti: dott.ssa Annachiara PALMIERI 

### LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Sistema Formativo, Alta Formazione e Politiche Sociali, istruita dal Responsabile Servizio Politiche Sociali dott.ssa Luigina Bartolomei qui di seguito trascritta;

#### PREMESSO

**Che** l'art.19, comma 2 del D.Lgs 267/2000 affida alle Province, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi, la programmazione e il coordinamento di attività di rilevante interesse provinciale in vari settori, compreso quello sociale;

**Che** in coerenza a quanto previsto agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione la Legge 328/2000, legge - quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali, è intesa ad assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi, a promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza oltre che a prevenire ed eliminare o ridurre condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare;

**Che** all'art. 7 della legge 8 novembre 2000 n° 328 individua le funzioni delle Province nell'ambito del welfare locale;


**che** la Regione Campania in attuazione della legge n° 328, con Legge regionale n° 11 del 23 ottobre 2007 – Legge per la dignità e la cittadinanza - individua gli strumenti funzionali alla cooperazione ed all'attuazione coordinata fra Enti locali, riconoscendo alle Province un ruolo centrale nella definizione del Piano Sociale Regionale e dei Piani di Zona d'Ambito, attraverso la realizzazione del sistema informativo sociale, la promozione e realizzazione di analisi di approfondimento su specifici fenomeni sociali a rilevanza provinciale nonché l'elaborazione, d'intesa con la Regione, dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale impegnato nella realizzazione del sistema integrato;

**VISTO** l'Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona per la gestione in forma associata dei servizi di ambito zonale e per la gestione delle attività di integrazione socio sanitaria – Ambito B2 - nonché la Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Sociale B2 per l'esercizio associato della funzione sociale e la gestione associata dei servizi sociali sottoscritti, rispettivamente, il 15 e il 16 marzo 2011;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

IL DIRIGENTE F.F.

Settore Sistema Formativo, Alta Formazione,  
Politiche Sociali  
*dott. Raffaele Bianco*



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

IL DIRIGENTE

Settore Gestione Economica  
*dott.ssa Filomena Lazazzera*

### LA GIUNTA

Su proposta degli Assessori dott.ssa Annachiara PALMIERI;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

Per quanto in premessa esposto che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **PRENDERE ATTO** dell' Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona per la gestione in forma associata dei servizi di ambito zonale e per la gestione delle attività di integrazione socio sanitaria – Ambito B2 - sottoscritto in data 15 marzo 2011.
2. **PRENDERE ATTO**, altresì, della Convenzione sottoscritta il 18 marzo 2011 tra i Comuni dell'Ambito Sociale B2 per l'esercizio associato della funzione sociale e la gestione associata dei servizi sociali.
3. **TRASMETTERE** il presente atto al Dirigente del settore per i successivi e conseguenziali adempimenti.
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

*[Signature]*

**IL PRESIDENTE**

(Prof. Ing. Amelio CIMITILE)

*[Signature]*

N. 120 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 07 APR. 2011

**IL MESSO**

*[Signature]*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

*[Signature]*

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 07 APR 2011 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267.

**SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.**

Il \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_


Benevento li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Copia per

- SETTORE Sist. Form. A Form. P. Gae. prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- Revisori dei Conti \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- Nucleo di Valutazione \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

*Conf. Cefignuppo*



## UFFICIO DI PIANO

AMBITO B2 – LEGGE 328/00  
COMUNE CAOPILA - MONTESARCHIO

### ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA (I annualità del Piano Sociale Regionale – 2010/2012) PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI AMBITO ZONALE E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA – AMBITO B2

ACCORDO EX ART. 34 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ACCORDO EX ART. 19 L. 8 novembre 2000, n. 328

#### PREMESSO CHE

- la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n. 328, individua il “Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari” come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;
- le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli “obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali”;
- alle Province spettano “le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica”, così come previsto dall'art. 19, comma 2, lett. H), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- alle Province spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che “la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto”;
- le Regioni, attraverso le Aziende Sanitarie Locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre - 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

- le Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato;
- le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione;
- le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 19 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle Regioni;
- i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha determinato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;
- la Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 1824 del 4 maggio 2001, ha adottato le linee guida che illustrano il percorso e la successione temporale delle fasi della pianificazione sociale, oltre che la composizione di tutti gli ambiti territoriali nei quali è stato ripartito il territorio della Campania;
- la Regione Campania con Deliberazioni annuali - definite come Linee Guida per la presentazione dei Piani Sociali di Zona - ha disciplinato la programmazione sociale, le modalità di presentazione dei Piani di Zona, il trasferimento delle risorse del FNPS, proponendo il consolidamento del sistema dei servizi avviato sui territori e ponendo una particolare attenzione alla qualità degli stessi servizi, alla verifica della aderenza della programmazione adottata con i bisogni e le risorse del territorio, alla verifica della sostenibilità e della efficacia degli interventi;
- in data 23/10/2007 è stata approvata dal Consiglio Regionale della Campania la Legge Regionale n. 11 *"Legge per la dignità e cittadinanza sociale. Attuazione delle legge 8 novembre 2000, n. 328"*, pubblicata sul BURC n° 57 del 31 ottobre 2007, con la quale la Regione Campania, in base alla riforma del Titolo V della Carta Costituzionale, ha assunto il governo della programmazione del sistema integrato dei servizi sociali regionali;

## VISTO

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- l'art. 19, comma 1, della L. n. 328 del 8 novembre 2000, , dispone che *"i Comuni associati, negli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il Piano di Zona"*;
- l'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2000, n. 328, ha espressamente previsto che il Piano di Zona è adottato attraverso un Accordo di programma;
- l'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto, precisa che all'Accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona partecipano i Comuni associati; le Aziende Sanitarie Locali, disciplinate dall'articolo 3, D. Lgs. n. 502/92, così come modificato dal D. Lgs. n. 229/99; gli Organismi non lucrativi di utilità

sociale (D. Lgs. n.460/97); gli Organismi della cooperazione (Cooperative; Cooperative Sociali, L. n. 381/91, altri organismi a modello mutualistico); le Associazioni ed Enti di promozione sociale (L. n. 383/2000); le Fondazioni e gli Enti di Patronato; le Organizzazioni di Volontariato (L. n. 266/91); gli Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab);

- l'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede la conclusione di Accordi di Programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

- lo statuto dei Comuni di Airola, Arpaia, Arpaiese, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Pannarano, Paolisi, Ponte, Forchia, Foglianise, Moiano, Montesarchio, Vitulano, Tocco Caudio Torrecuso, e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento; l'atto aziendale adottato dall'Azienda Sanitaria Locale BN1, nel mese di gennaio 2005 ed il Programma delle Attività Territoriali relativamente ai Distretti Sanitari 07, 08 e 09 afferenti l'A.S.L. Benevento;

### CONSIDERATO

- la Legge 7 agosto 1990, n.241;

- la necessità da parte degli enti aderenti al presente Accordo di facilitare ed incoraggiare l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, abbattendo gli ostacoli che gli utenti incontrano lungo i percorsi burocratici, promuovendo politiche finalizzate a conseguire risultati di efficienza e di efficacia dei relativi procedimenti amministrativi, attraverso la definizione di un Piano di Zona, così come previsto dall'art.19, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

- il Consiglio Regionale della Campania, con propria Deliberazione, ha approvato la nuova articolazione degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, ai sensi della legge 328/2000, apportando parziali modifiche alla zonizzazione approvata con delibera n. 1824 del 4 maggio 2001, pubblicata sul BURC del 29/06/2001, numero speciale;

- la Giunta Regionale della Campania, con D.G.R.C. n.204/05 ha approvato le *"Linee guida per la programmazione sociale in Campania per il 2004"*;

- che tra i Comuni di Airola, Arpaia, Arpaiese, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Pannarano, Paolisi, Ponte, Forchia, Foglianise, Moiano, Montesarchio, Vitulano, Tocco Caudio, Torrecuso, nonché la Comunità Montana del Taburno e l'Amministrazione Provinciale di Benevento, l'Istituto Penale Minorile di Airola, l'ASL BN1 è stato sottoscritto specifico Accordo di Programma in data 26/10/2007 avente ad oggetto l'adozione del Piano Sociale di Zona zonale VI annualità, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 328/2000 e dalle delibere della Giunta Regionale della Campania n. 1824 e 1826 del 29 giugno 2001;

### TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

I Comuni di: Airola, Arpaia, Arpaiese, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Ponte, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano; l'Amministrazione Provinciale di Benevento; l'Istituto Penale Minorile di Airola e l'Azienda Sanitaria Locale ASL Benevento

sottoscrivono il seguente Accordo di Programma

per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona (Ottava annualità) per la gestione in forma associata di servizi d'Ambito Zonale e per la gestione delle attività di Integrazione Socio-Sanitaria.

## PARTE PRIMA

### Finalità dell'accordo di programma

*Recepimento della premessa – Finalità – Oggetto - Principio di leale collaborazione.*

#### Art. 1 – Recepimento della premessa.

Il presente Accordo di Programma disciplina le responsabilità e gli impegni - reciproci e nei confronti dell'utenza - dei seguenti Enti:

- **COMUNI** di: Airola, Arpaia, Arpaiese, Bonea, Bucciano, Campoli Del Monte Taburno, Cautano, Castelpoto, Foglianise, Forchia, Moiano, Montesarchio Pannarano, Paolisi, Ponte, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano;
- **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO;**
- **AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO;**
- **ISTITUTO PENALE PER MINORENNI DI AIROLA**

La premessa è parte integrante dell'Accordo di Programma.

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione dei servizi sociali e socio-sanitari, contenuti nel Piano Sociale di Zona, da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

I Comuni e gli altri firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

#### Art. 2 - Finalità.

Il presente Accordo di programma si propone:

- a) di confermare le modalità di attuazione del Piano Sociale di Zona 2010/2012;
- b) di promuovere la gestione unitaria del Piano di Zona regolando compiutamente l'esercizio associato di alcuni Servizi, individuando per ognuno il soggetto tecnico gestore e il soggetto amministrativo responsabile della gestione, nonché le modalità di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a tali servizi;
- c) di realizzare di concerto con l'Azienda ASL Benevento la piena integrazione socio-sanitaria secondo modalità definite specifici Protocolli Operativi da sottoscrivere tra le parti e che definiscano con chiarezza le finalità le azioni, l'organizzazione e le risorse impiegate;
- d) di consolidare amministrativamente la gestione associata delle funzioni inerenti i servizi sociali, i servizi sociosanitari e i servizi educativi di competenza dei Comuni appartenenti all'ambito;
- e) di prendere atto e riepilogare gli impegni già assunti dalle Amministrazioni comunali e dagli altri sottoscrittori, al fine di confermarne la validità e consolidarne gli impegni.

#### Art. 3 - Oggetto.

Il presente Accordo di Programma ha per oggetto:

- la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti Istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona 2010/2012;

- il recepimento, da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, dei Protocolli d'intesa già sottoscritti aventi per oggetto la gestione integrata dei servizi/interventi previsti nella Programmazione Sociale;
- la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell'Ufficio di Piano;
- l'individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel Fondo Unico d'Ambito (F.U.A.).

#### Art. 4 - Principio di leale collaborazione.

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.

### PARTE SECONDA

#### I rapporti tra i soggetti sottoscrittori.

#### *Priorità – Impegno dei soggetti firmatari – Responsabilità.*

#### Art. 5 – Priorità.

Le componenti istituzionali firmatarie dell'Accordo intendono realizzare gli interventi programmati nel Piano sociale di zona per la VIII annualità di attuazione della Legge 328/00.

Ritengono, inoltre, di confermare, quali strumenti prioritari a supporto della gestione unitaria dei servizi:

- Regolamento concernente il funzionamento e l'organizzazione del Coordinamento Istituzionale;
- Regolamento concernente il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio di Piano;
- Regolamento per l'Affidamento dei servizi al Terzo Settore;
- Regolamento per l'Accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali;
- Regolamento per l'Accesso al Servizio S.A.D. Disabili e s.m.;
- Regolamento per l'Accesso al Servizio S.A.D. Anziani e s.m.;
- Regolamento per la Concessione di vantaggi economici a persone fisiche;
- Regolamento del Servizio S.A.D.E.;
- Regolamento Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.);
- Carta dei Servizi dell'Ambito B2;
- Regolamento Reddito di Cittadinanza II annualità;
- Regolamento Servizio Antenne Sociali;
- Regolamento Affidamento Familiare;
- Regolamento contributo rette per inserimento disabili in Centri Sociali Polifunzionali;
- Regolamento per l'erogazione del sussidio economico a favore dei figli legalmente riconosciuti da un solo genitore, già di competenza *ex Onmi*, art. 56 commi 1 e 2 della L.R.11/2007 e s.m.i.;
- Regolamento contabile per la gestione del Fondo Unico d'Ambito (F.U.A.);
- Regolamento "Borse Lavoro";
- Regolamento per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali";
- Regolamento "Unità Valutativa Integrata (U.V.I.) tra l'Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 e Ambiti Territoriali B1, B2, B3, B4, B5, B6" sottoscritto in data 13 Ottobre 2006;

- Regolamento per il funzionamento della Porta Unitaria di Accesso ai servizi socio-sanitari sottoscritto con i Direttori dei Distretti 07, 08 e 09;
- Regolamento per l'accesso ai servizi sociosanitari in compartecipazione di cui all'Allegato 1C del DPCM 29/11/2001, per la definizione delle modalità di compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi sociosanitari e per la gestione delle liste di attesa.

#### Art. 6 – Impegno dei soggetti firmatari.

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall'accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano di Zona e nei piani esecutivi successivi.

Per quanto riguarda il Piano sociale di Zona, i sottoscritti Enti assumono gli impegni sotto indicati, che riassumono sinteticamente le concrete modalità di attuazione del medesimo per gli anni 210/2012, ovvero fino alla scadenza delle singole azioni:

- realizzare gli interventi approvati nel Piano di Zona nei territori di rispettiva competenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Piano stesso;
- dare avvio ad ogni intervento sottoscritto, dando atto che in caso contrario i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altri progetti e senza vincolo di destinazione circa la medesima area d'intervento;
- implementare la Porta Unica d'Accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitari di Ambito sì da garantire a tutti i cittadini un accesso unitario ed una lettura integrata del bisogno complesso di cui sono portatori;
- promuovere l'integrazione sociosanitaria, nei modi e nei tempi indicati dalla normativa regionale di riferimento;
- dare continuità a quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa per le Adozioni Nazionali ed Internazionali e nell'Accordo di Programma per l'integrazione scolastica e sociale dei disabili;
- provvedere alla piena implementazione del "Regolamento Unità Valutativa Integrata (U.V.I.) tra l'Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 e Ambiti Territoriali B1, B2, B3, B4, B5, B6" sottoscritto in data 13 Ottobre 2006 per l'applicazione completa di quanto previsto nella già citata Circolare N. 3648/SP;
- dare piena implementazione al Servizio A.D.I., in conformità al Piano d'azione per l'Obiettivo 2 che assume l'Assistenza Domiciliare Integrata quale obiettivo strategico della programmazione regionale, coerentemente ai contenuti del Protocollo d'Intesa ADI sottoscritto con i Direttori dei Distretti Sanitari 09, 08 in data 09/03/2011 e con il Direttore del Distretto Sanitario 07 in data 10/03/2011 e alla D.G.R.C. n. 41 del 14/02/2011 recante "*Linee di indirizzo, profili e standard in materia di servizi domiciliari: IL SISTEMA DEI SERVIZI DOMICILIARI IN CAMPANIA*";
- garantire la realizzazione, nell'Ambito Territoriale, dei servizi afferenti ai livelli essenziali di assistenza, individuati dalla Regione Campania, per l'area sociale e per l'area socio-sanitaria compatibilmente alle risorse finanziarie di cui alla L.R. 11/2007 art. 37 comma 3: "*... La Giunta Regionale individua tra le risorse regionali i fondi da appostare su un capitolo della spesa dedicato e denominato: spesa compartecipata – livelli essenziali di assistenza – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001*" e al fondo stanziato dalla Regione e dedicato ai Comuni – giusta DGR 849 del 02/12/2010 e D.D. 789 del 21/12/2010 – per la realizzazione di servizi/prestazioni a favore delle persone disabili sulla base di progetti personalizzati sociosanitari;
- individuare quali propri referenti politici, per le finalità definite dal presente Accordo di Programma, i medesimi referenti già individuati quali componenti del Coordinamento Istituzionale;
- garantire che l'esecuzione degli atti amministrativi di propria competenza sia realizzata nei tempi e con le modalità indicate dal Coordinamento Istituzionale in conformità alle indicazioni ed

esigenze tecnico - amministrative definite dalla Regione Campania e dalla Provincia di Benevento, ai sensi delle norme di settore vigenti;

- trasmettere, tramite il Comune Capofila, il presente Accordo di Programma alla Regione Campania, entro i termini e con le modalità definite dalle Linee di Indirizzo della Regione Campania, di cui in premessa, e dalle relative circolari, attuative, al fine di accedere al finanziamento previsto dalla Regione stessa;
- provvedere, tramite il comune Capofila, alla pubblicazione del presente Accordo di Programma sul B.U.R.C., così come recita il comma 4 dell'art. 34 *"Testo Unico Enti locali"* n. 267/00;
- provvedere, conformemente alle indicazioni regionali, alla costituzione del F.U.A. la cui gestione finanziaria per le azioni progettuali d'Ambito, sarà garantita attraverso la istituzione di appositi e dedicati capitoli nel bilancio comunale del comune Capofila;
- co-finanziare il Piano Sociale di Zona nel rispetto dei criteri definiti dal Piano Sociale Regionale garantendo al Progetto Esecutivo la necessaria copertura delle spese, già previste nei piani finanziari del Progetto Esecutivo, al fine di far convergere nel F.U.A. tutta la spesa sociale dei singoli Comuni (dati ISTAT 2008) superando la logica della compartecipazione minima e del doppio binario;
- provvedere, tramite il Comune Capofila, a svolgere, nei tempi previsti tutti gli adempimenti, necessari alla gestione del Piano territoriale e del Progetto esecutivo, definiti dalla Regione Campania e dalla Provincia di Benevento;
- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nell'ambito della propria responsabilità di coordinamento delle iniziative adottate sul territorio provinciale, garantisce la coerenza degli interventi presentati dagli enti locali con gli obiettivi della Legge e della delibera regionale; assicura il presidio delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione della Legge e del Piano, di documentazione, promozione e consulenza metodologica; garantisce altresì assistenza e collaborazione nella definizione di progetto di inserimento lavorativo di soggetti appartenenti a fasce deboli;
- i Comuni assumono l'impegno di seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione e provvedendo alla eventuale stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale coinvolte nell'attuazione degli stessi. Inoltre, si impegnano a collaborare con gli incaricati della Provincia della fase di monitoraggio in itinere e di valutazione; provvedono inoltre ad assicurare l'attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti nonché l'attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini che verranno definiti dalla Regione Campania;
- i Comuni, altresì, si impegnano a promuovere e ad attivare misure di inserimento lavorativo di soggetti in fasce deboli, anche avvalendosi degli strumenti della Legge 68/1999.

#### **Art. 7 – Integrazione socio-sanitaria: impegno e responsabilità.**

L'Ambito Territoriale B2 risponde, per conto dei Comuni associati, per il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), programmato a valere sul Fondo per le Non Autosufficienze – sulla base dei progetti personalizzati redatti in sede di UU.VV.II. – nel Piano Sociale in applicazione della II annualità del Piano Sociale Regionale.

L'Ambito Territoriale B2 si impegna ad anticipare con il FNA la spesa a carico dell'ASL (pari al 50%) per le prestazioni tutelari del Servizio ADI.

Rimane in capo agli utenti e/o Comuni di residenza degli stessi, la spesa sociosanitaria per gli altri servizi integrati di cui all'Allegato 1 C del DPCM del 29/11/2001, determinata sulla base delle indicazioni contenute nel *"Regolamento per l'accesso ai servizi sociosanitari in compartecipazione di cui all'Allegato 1C del DPCM 29/11/2001, per la definizione delle modalità di compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi sociosanitari e per la gestione delle liste di attesa"*.

Le Assistenti Sociali, previo atto formale da parte del Sindaco, parteciperanno alle Unità di Valutazione Integrata, assumono impegno di spesa per conto dell'Ambito B2 per il Servizio ADI e per i Comuni di residenza degli assistiti per tutte le altre prestazioni a compartecipazione.

#### **Art. 8 – Responsabilità.**

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:

- a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato, per la parte sociale, nel Sindaco del Comune di appartenenza dell'utente e, per la parte sanitaria, nel Responsabile di zona dell'Azienda Sanitaria;
- b) il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura organizzativa del Comune Capofila incaricato di concludere il procedimento, ovvero nell'operatore investito della conduzione del caso ovvero dell'intervento, comunicato al cittadino.

### **PARTE TERZA ASPETTI ORGANIZZATIVI**

*Rapporti con il Terzo Settore - Assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano - Competenze dell'Ufficio di Piano - Coordinamento Istituzionale - Funzioni del Coordinamento - La gestione del Piano di Zona - Azioni di comunicazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del Piano di Zona.*

#### **Art. 9 – Rapporti con il Terzo Settore.**

Con i soggetti del Terzo Settore, se individuati come protagonisti per la realizzazione dei progetti inclusi nel Piano di Zona sociale, vengono instaurati rapporti formali regolati da convenzioni stipulate, a seguito di procedure di affidamento ovvero di accreditamento in base alle norme vigenti, nonché attraverso la costituzione di un Tavolo Permanente di confronto al quale saranno invitati a prendere parte tutti gli esponenti delle organizzazioni più rappresentative.

#### **Art. 10 – Assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano.**

Si conferma l'Ufficio di Piano già esistente, come riportato nella Delibera di Giunta Comunale N° 185/II del 09.12.2003 come strumento operativo del Coordinamento Istituzionale.

Per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, le Amministrazioni interessate si impegnano a garantire l'apporto stabile e continuativo delle risorse umane, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.

Le variazioni alla dotazione organica del personale sono deliberate dal Coordinamento Istituzionale.

L'utilizzo del personale di ruolo nei Comuni e nell'Azienda ASL dell'Ambito, necessario alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa dei Responsabili del Servizio delle rispettive Amministrazioni, ferma restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri di ogni Amministrazione.

Le variazioni alla dotazione organica del personale sono deliberate dal Coordinamento Istituzionale.

Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a contratto con i vari Enti, il responsabile farà diretto riferimento alle Amministrazioni dei citati Enti, le quali sono garanti dei requisiti di idoneità professionale, anche dal punto di vista igienico – sanitario e dei dovuti atti assicurativi.

L'articolazione dell'orario di lavoro, qualora diversa da quella inizialmente concordata sarà definita previo accordo con l'Amministrazione fornitrice in relazione alle esigenze operative ed organizzative.

#### **Art. 11 – Competenze Ufficio di Piano.**

L'Ufficio di Piano avrà le seguenti competenze:

- a. predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal comma 5 dell'art. 1 legge 8 novembre 2000, n. 328;
- b. definire atti finanziari sia per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese, beni strumentali e beni di consumo, percentuale per i costi generali di funzionamento quali telefono, personale, ecc.), sia per la materiale erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);
- c. predisporre l'articolato dei protocolli d'intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- d. organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- e. predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento da parte del soggetto capofila (gestore del fondo unico di Ambito) dell'obbligo di rendicontazione;
- f. sviluppare tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata, laddove non sia stato individuato un unico Soggetto gestore, ovvero nelle more della sua individuazione;
- g. formulare indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- h. predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Il coordinamento tecnico in ordine all'oggetto del presente accordo è assicurato dall'Ufficio di piano che opererà secondo le modalità previste nell'apposito regolamento di funzionamento ed organizzazione.

La verifica in ordine all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona e dei risultati finali avviene con verifiche trimestrali.

La verifica sul funzionamento dei servizi avviene secondo le modalità definite dal regolamento dell'Ufficio di Piano.

#### **Art. 12 – Coordinamento Istituzionale.**

Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione del Piano di Zona è istituito il Coordinamento Istituzionale dei rappresentanti legali degli enti aderenti.

Il Coordinamento procede alla definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti.

Il Coordinamento è convocato dal legale rappresentante dell'ente capofila almeno due volte l'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti. *“Qualora ad un'ora dalla convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti del Coordinamento, automaticamente l'assemblea può validamente riunirsi in seconda convocazione purchè sia presente almeno un terzo dei componenti”* (ex Art.8 comma 8 Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale e s.m.i. del 13/07/2006).

#### **Art. 13 – Funzioni del Coordinamento.**

Il Coordinamento svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.

In particolare:

- verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al Piano di Zona;
- definisce le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati;
- decide sulle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre;

- può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto dell'Accordo di Programma;
- approva Regolamenti ed atti relativi alla gestione in forma associata di servizi.

Il Coordinamento predisponde, altresì, periodicamente relazioni sull'attività svolta e piani di lavoro per l'attività del Piano di Zona nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli enti aderenti, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico.

#### **Art. 14 - La gestione del Piano di Zona.**

Gli enti aderenti affidano la gestione del Piano di Zona all'Ufficio di Piano.

Il compito di individuare il Responsabile dell'Ufficio di Piano spetta al soggetto gestore.

Le attività del Piano di Zona saranno finanziate con le risorse economiche messe a disposizione annualmente dal fondo per le politiche sociali, sulla scorta del Piano di riparto regionale, adottato dalla Regione Campania, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali predisposto dal Governo.

I Comuni si impegnano a contribuire al finanziamento delle spese di gestione del Piano di Zona nel rispetto dei criteri definiti dal Piano Sociale Regionale.

Le disposizioni relative al funzionamento ed alla rendicontazione delle spese di gestione dell'Ufficio di Piano saranno indicate nella convenzione di cui al comma precedente.

#### **Art. 15 - Azioni di comunicazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del Piano di Zona.**

Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, i siti web, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

- illustrare e favorire la conoscenza delle attività poste in essere, al fine di facilitare l'accesso all'utenza;
- illustrare le attività del Piano di Zona e il loro funzionamento;
- favorire l'accesso ai servizi sociali, promuovendone la conoscenza;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

### **PARTE QUARTA L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO**

*Collegio di vigilanza - Procedimento di arbitrato - Azioni ammissibili in via giurisdizionale - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata prima della stipula del presente accordo - Recesso - Durata - Efficacia dell'Accordo - Esenzione del bollo - Registrazione.*

#### **Art. 16 - Collegio di vigilanza.**

Le Amministrazioni convengono di istituire il Collegio di Vigilanza di cui faranno parte: il Sindaco del Comune capofila, un soggetto in rappresentanza della Regione e due Sindaci dell'Ambito Territoriale B2 o loro delegati per vigilare sul corretto svolgimento degli interventi previsti nel Piano di Zona.

Il Collegio di Vigilanza, una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'Accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi compresa la possibilità di proporre, alla Regione la modifica, anche sostanziale, dei progetti.

Il Collegio di Vigilanza eserciterà funzioni di:

- controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti con l'Accordo;
- sorveglianza in relazione all'esecuzione dell'Accordo e alle esigenze dell'utenza;
- formulazione di proposte per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della struttura.

Il Collegio è presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco del Comune Capofila.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Collegio invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

In caso di inadempienze da parte dei soggetti partecipanti, il Collegio è competente a porre in essere gli interventi surrogatori necessari per il corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite all'attuazione, alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.

Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l'inadempimento, è tenuto a rimborsare, entro il termine prefissato di 90 giorni, al Collegio gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi surrogatori.

#### **Art. 17 - Procedimento di arbitrato.**

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le contestazioni che avessero a insorgere per causa oppure in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente, saranno demandate a termine degli artt. 806 e segg. del c.p.c. al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento, ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.

Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa si intende stabilita a Montesarchio.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

#### **Art. 18 – Azioni ammissibili in via giurisdizionale.**

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:

A. l'azione *contra silentium*, in caso di inerzia;

B. l'impugnativa dell'atto difforme dall'Accordo deducendo come vizio di legittimità dell'atto la contrarietà all'Accordo;

C. l'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall'Accordo.

#### **Art. 19 - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo.**

Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già approvati, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo, con particolare riferimento agli obblighi comunque precedentemente assunti tra i contraenti a fronte dei programmi operativi e dei progetti di cui al Piano Sociale di Zona 2001, considerato che i medesimi hanno avuto attuazione con decorrenza dall'approvazione del medesimo.

#### **Art. 20 – Recesso.**

Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente Accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri sottoscrittori con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni.

#### Art. 21 – Durata

La durata del presente accordo è fissata in tre anni dal giorno della sottoscrizione.

#### Art. 22 – Efficacia dell'Accordo.

L'Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre sarà opponibile ai terzi dal momento dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 23 – Esenzione del bollo.

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

#### Art. 24 – Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.










#### Art. 25 – Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Montesarchio (BN), li 15 Marzo 2011

**Letto, confermato e sottoscritto**

*Seguono firme sottoscrittori*

<i>ENTE</i>	<i>firma</i>
COMUNE DI AIROLA	
COMUNE DI ARPAIA	
COMUNE DI ARPAISE	
COMUNE DI BONEA	
COMUNE DI BUCCIANO	
COMUNE DI CAMPOLI MONTE TABURNO	
COMUNE DI CASTELPOTO	
COMUNE DI CAUTANO	
COMUNE DI FORCHIA	

COMUNE DI FOGLIANISE	<i>Cesare D'Angiisano</i>
COMUNE DI MOIANO	<i>Mario Tenore</i>
COMUNE DI MONTESARCHIO	<i>Ambro di Blasio</i>
COMUNE DI PAOLISI	<i>Luciano</i>
COMUNE DI PONTE	<i>Francesco</i>
COMUNE DI PANNARANO	<i>Francesco</i>
COMUNE DI TORRECUSO	<i>Luigi Mario</i>
COMUNE DI TOCCO CAUDIO	<i>Giuseppe Melino</i>
COMUNE DI VITULANO	<i>Antonio</i>
ASL BENEVENTO	<i>Antonio</i>
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO	<i>Antonio</i>
ISTITUTO PENALE MINORILE DI AIROLA	<i>Mariangela Cinghiano</i>





**CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE B2,  
PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE SOCIALE  
E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI  
(art. 30 D. Lgs. n. 267/2000)**

REP. N. DEL

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di marzo nella sede Municipale del Comune Capofila Ambito B2 – Montesarchio (BN) e più precisamente nell'Aula Consiliare dello stesso Ente sono intervenuti i Sigg.ri:

ANTONIO DI BLASIO, nato a MONTESARCHIO (BN) il 10/03/1956, che interviene nel presente atto in qualità di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di **MONTESARCHIO** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

SILVIO RIVIEZZO, nato ad AIROLA (BN) il 11/11/1954, che interviene nel presente atto in qualità di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di **AIROLA** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

PASQUALE FUCCI, nato a BENEVENTO il 25/08/1964, che interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di **ARPAIA** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

FILOMENA LAUDATO, nata a NAPOLI il 26/07/1950, che interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di **ARPAISE** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

GENNARO PARADISO, nato a BONEA il 31/08/1952, che interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di **BONEA** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

MARISA PANELLA, nata a BUCCIANO (BN) il 15/09/1959, che interviene nel presente atto in qualità di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di **BUCCIANO** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

MARIO SAVERIO ORLACCHIO, nato a CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN) il 21/11/1960, che interviene nel presente atto in qualità di SINDACO del Comune di **CAMPOLI DEL MONTE TABURNO** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

ANTONIO DELLA PIETRA, nato a BENEVENTO il 10/05/1963, che interviene nel presente atto in qualità di delegato per la Legge 328/00 del Comune di **CASTELPOTO** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

ROSARIO MEOLI, nato a CAUTANO (BN) il 01/06/1976, che interviene nel presente atto in qualità di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di **CAUTANO** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

TERESA MANGIALETTO, nata a BENEVENTO il 17/02/1973, che interviene nel presente atto in qualità di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di **FOGLIANISE** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

MARGHERITA GIORDANO, nata a BENEVENTO il 12/03/1975, che interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di **FORCHIA** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

MARIA MASSARO, nato a MOIANO (BN) il 09/09/1959, che interviene nel presente atto in qualità di Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di **MOIANO** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

CARMINE FRANCO, nato a BENEVENTO il 24/02/1980, che interviene nel presente atto in qualità di Assessore alle Politiche

Sociali del Comune di **PANNARANO** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

FRANCESCO LIMONCIELLO, nato a BENEVENTO il 17/05/1972, che interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di **PAOLISI** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

DOMENICO VENTUCCI, nato a PONTE (BN) il 29/01/1958, che interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di **PONTE** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

GENOVEFFA MOLINARO, nata a TOCCO CAUDIO (BN) il 29/01/77 che interviene nel presente atto in qualità di delegata per la Legge 328/00 del Comune di **TOCCO CAUDIO** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

LUISA MARIA FUSCO, nata a BENEVENTO il 03/05/1967, che interviene nel presente atto in qualità di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di **TORRECUSO** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

PAOLO DE FILIPPO, nato a BENEVENTO il 02/12/1974, che interviene nel presente atto in qualità di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di **VITULANO** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

ANIELLO CIMITILE, nato a POMIGLIANO D'ARCO (NA) il 03/01/1948, che interviene nel presente atto in qualità di Presidente della **PROVINCIA DI BENEVENTO** in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

PIETRO CRISCI, nato ad ARPAIA (BN) 29/01/1957, che interviene nel presente atto in qualità di delegato **A.S.L. BN** in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;




MARIANGELA CIRIGLIANO, nata a SPINOSO (PZ) il 27/08/1962, che interviene nel presente atto in qualità Direttore dell'**ISTITUTO**

**PENALE MINORILE** di Airola in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti, in forza delle seguenti deliberazioni che ancorché non allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.



**PREMESSO**

- che l'art.1 della legge 328/00, rubricato "Principi generali e finalità" recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia", in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- che il D.Lgs. 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli Enti Locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- che il D.Lgs., n. 112 del 31.03.1998, recante disposizioni in materia di "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59", al Capo II del Titolo IV, affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- che la Legge 328/2000, avente ad oggetto "Il sistema integrato di interventi e Servizi Sociali" descrive nel dettaglio le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi



sociali e prevede che l'esercizio delle inerenti funzioni avvenga a livello di ambito;

- che le Linee Guida Regionali per la riorganizzazione istituzionale degli Ambiti Sociali Territoriali promuovono e prevedono l'incentivazione del cennato modello organizzativo della Convenzione, che si caratterizza per la sua flessibilità e per l'esiguo impatto delle spese necessarie per il suo funzionamento;
- che l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 prevede, in senso generale, che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che dalla normativa nazionale e regionale vigente, e in particolare dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 502/1992, dell'articolo 6 della L.R. n. 22/1994 e dell'articolo 8 della L.R. n. 26/1996 emerge la necessità di individuare, nell'organizzazione delle attività relative all'esercizio delle funzioni sociale, socio-sanitaria e sanitaria, modalità di gestione, coordinamento e programmazione che perseguano il fine della corretta integrazione socio- sanitaria;
- che in data 28/12/2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona VIII annualità (I annualità di applicazione del Piano Sociale Regionale) per i servizi di ambito zonale e per la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria – Ambito B2;
- che l'art.19 della legge 328/00 sancisce che i Comuni associati, negli Ambiti Territoriali di cui all'art.8 comma 3, lett.a), a tutela dei diritti della popolazione d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedano, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'art.4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui all'art.18 comma 6, a definire il Piano di Zona Sociale, che individua:



- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti ed i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'art.8 comma 3 lettera h);
- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'art.21;
- d) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- e) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- f) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- g) le forme di concertazione con l'Azienda Sanitaria Locale e con i soggetti di cui all'art.1 comma 4;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti i servizi socio-sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione omogenea sull'intero Ambito Territoriale e un contenimento dei relativi costi;
  - che, la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 "*Legge per la dignità e cittadinanza sociale. Attuazione delle legge 8 novembre 2000, n. 328*", pubblicata sul BURC n° 57 del 31 ottobre 2007, prevede che i Comuni adottino, su proposta del Coordinamento Istituzionale, le forme associative e modalità di gestione degli interventi o dei servizi programmati nel Piano Sociale del Distretto Sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

*Della*

*Sulu Mar*

*df*

*per dire*

*Li*      *S*      *Aut*      *Leg*      *49*      *6*      *me*      *Stu*

- che con deliberazione n. 694 del 14/09/2009, pubblicata sul BURC n. 26 del 04/05/2009 la Giunta Regionale ha adottato il primo Piano Sociale Regionale, in conformità con quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 11/07 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale".
- che nel P.S.R. di cui alla sopracitata DGR n. 694 del 16-04-2009 è stata ribadita la coattività della forma associativa per la gestione integrata dei servizi sociali;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il " Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio sanitari, con riferimento in special modo alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali di definire nell' esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito sociale territoriale;
- che a seguito della modifica al Titolo V, con norma costituzionale n. 3 dell'ottobre 2001, lo Stato ha ceduto alle Regioni ordinarie, come materia esclusiva, l'assistenza e i servizi sociali;

**Che la Regione Campania:**

- con Delibera di G.R. n.1824 del 4 Maggio 2001, BURC del 29/06/2001 n. speciale, ha approvato la determinazione degli Ambiti Territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- con Deliberazioni annuali - definite come Linee Guida per la presentazione dei Piani Sociali di Zona - ha disciplinato la programmazione sociale, le modalità di presentazione dei Piani di Zona, il trasferimento delle risorse del FNPS;

*Autore*

*Fuller*

*DFB*

*Spina*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

- con Delibera di G.R. n.1424 del 03 settembre 2009, ha approvato la programmazione del Fondo Sociale Regionale (FSR) per l'anno 2009, destinando in particolare agli Ambiti Sociali Territoriali il 90% del FNPS e il 100% del Fondo per le non Autosufficienze (FNA) e ribadendo i criteri di riparto già specificati nel Piano Sociale Regionale che risultano i seguenti:
  - Per il FNPS
    - a) 85% sulla base della Popolazione residente;
    - b) 15% sulla base dell'estensione territoriale;
  - Per il FNA
    - a) 50% sulla base del totale della popolazione;
    - b) 50% sulla base del numero degli anziani (65 anni ed oltre);
- con Delibera di G.R. n.1470 del 18/09/2009 ha fornito disposizioni operative inerenti la gestione della fase di transizione della Programmazione Sociale;
- con Decreto Dirigenziale n. 782 del 01/10/2009 ha ripartito agli Ambiti Territoriali le Risorse del FSR anno 2009;
- con propria deliberazione n.1079 del 15/03/2002 ha emanato indirizzi ai Comuni per la selezione di soggetti del Terzo Settore ai fini della gestione della rete integrata degli interventi e dei servizi, *ex lege* 328/00;
- con Decreto Dirigenziale n. 457 del 25/10/2010 ha approvato il Piano Sociale di Zona dell'Ambito B2 relativo alla VIII Annualità;
- con il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 Ottobre 2007 N. 11, pubblicato sul BURC N. 71 del 30 Novembre 2009, ha definito tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'ottenimento, da parte delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, del provvedimento di autorizzazione e accreditamento;
- con medesima legge, giusta rinvio all'art. 44 comma 1) stabilisce che ciascun ambito territoriale "conformemente alla forma

*De Rosa*

*Stella*

*De Rosa*




*De Rosa*      *Stella*      *Aut*      *leg*      *De Rosa*      *me*      *Stella*


associativa prescelta, definisce l'organo od ufficio che è titolare dei compiti e delle funzioni relative all'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture, dei servizi e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

**Rilevato** che con Deliberazione n. 6 del 30/07/2010, il Coordinamento Istituzionale il Coordinamento Istituzionale ha individuato nel Comune Capofila, già titolare della funzione amministrativa stante la forma associativa prescelta, l' "ufficio competente" preposto al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento nonché per le attività di vigilanza ex art. 14 del Regolamento attuativo della L.R. 11/2007;

Che i sotto indicati Enti hanno adottato nei rispettivi Consigli Comunali la Convenzione ex art.30 del D.Lgs 267/700 sopra indicata, con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:

COMUNE	NUMERO DELIBERA	DATA
AIROLA	5	20/01/2010
ARPAIA	7	12/01/2010
ARPAISE	5	15/01/2010
BONEA	2	26/02/2010
BUCCIANO	7	04/06/2010
CAMPOLI M. T.	16	21/05/2010
CASTELPOTO	1	13/04/2010
CAUTANO	7	23/04/2010
FOGLIANISE	4	24/02/2010
FORCHIA	3	29/06/2010
MONTESARCHIO	49	30/12/2009
MOIANO	4	25/06/2010



9  


PANNARANO	3	02/02/2010
PAOLISI	6	10/04/2010
PONTE	4	18/03/2010
TORRECUSO	4	09/02/2010
TOCCO CAUDIO	2	05/02/2010
VITULANO	3	15/03/2010

- che i Comuni di Airola, Arpaia, Arpaiese, Bonea, Bucciano, Cautano, Campoli M.T., Castelpoto, Foglianise, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Ponte, Torrecuso, Tocco Caudio, Vitulano costituiscono l'Ambito B2;
- che alla presente Convenzione aderiscono rispettivamente Provincia di Benevento, ASL BN, IPM di Airola e Comunità Montana del Taburno;

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse sono da considerare parte integrante della presente convenzione, composta da n. 24 articoli che costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

**ART. 2 - OGGETTO**

I Comuni contraenti individuano nella Convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs.n. 267/00, la forma giuridica per la gestione associata di interventi e servizi socio-sanitari previsti nel Piano di Zona denominato "Aracne" - Ambito B2 *ex lege* 328/00 e nel Piano d'intervento *ex lege* 285/97 - da qui in poi l'acronimo P.d.Z. indicherà anche il Piano d'intervento *ex lege* 285/97. Il PdZ sarà allegato alla presente Convenzione formandone parte integrante.

La presente Convenzione contiene le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento di un'associazione intercomunale tra i sopraindicati Comuni.

Nessuno di tali Comuni può esercitare tramite altra forma associativa, o di cooperazione, le funzioni ed i servizi di cui alla presente Convenzione.

Altre funzioni di competenza comunale afferenti il settore sociale e non previste quindi nella progettazione del Piano di Zona, potranno essere svolte ed i relativi servizi gestiti in proprio.

### ART. 3 - MODALITÀ

Per le attività di cui all'articolo precedente viene individuata la forma associativa di cui all'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000.

Tali attività saranno assicurate, in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, dall'Ufficio di Piano la cui composizione, organizzazione, funzionamento e competenze sono disciplinate da apposito Regolamento che, ancorché non allegato alla presente Convenzione, è parte integrante di essa. L'Ufficio di Piano, dotato di autonomia gestionale ed organizzativa, svolge le proprie funzioni anche attraverso la predisposizione di Determinazioni Dirigenziali adottate dal Responsabile del Settore Affari Generali del Comune Capofila previo visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario del Comune Capofila, di cui la Convenzione espressamente si avvale.

Il Comune di Montesarchio (BN) viene individuato come Ente Capofila preposto alla gestione contabile delle funzioni affidate all'Ufficio di Piano. A tal fine, i Comuni associati conferiscono al Comune delegato alla gestione contabile le risorse finanziarie, con le modalità previste dalla seguente Convenzione.

La sede dell'Ufficio di Piano è stabilita nei locali dell'ex Convento delle Clarisse - Via Fontanelle s.n.c., sito nel territorio del Comune Capofila.

11  
 MR  
XLL

#### ART.4 - FINALITA'

La gestione associata dei Servizi e l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di attuazione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario miglioramento dei servizi e delle attività sull'intero territorio.

#### ART.5 - OBIETTIVI

Le finalità principali dell'Associazione sono:

- a) promuovere il coordinamento e la progressiva uniformazione dei contenuti dei Regolamenti dei Comuni aderenti, nei servizi e nelle attività realizzate attraverso il Piano di Zona;
- b) perseguire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico/finanziarie, umane e strumentali;
- c) perseguire la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuovere la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

I rapporti con i Comuni limitrofi, con la Provincia e con la Regione, sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

L'organizzazione del Piano di Zona e l'esercizio delle funzioni devono tendere, in ogni caso, a garantire pubblicità, economicità, efficienza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

In particolare, il Piano di Zona deve essere improntato ai seguenti obiettivi:

- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché

responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

- qualificare la spesa, cercando di attivare anche altre fonti di finanziamento (comunitari, nazionali e regionali);
- definire i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, secondo le indicazioni vincolanti delle Regione Campania – Settore Politiche Sociali;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento di operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;

#### **Art. 6 – DURATA**

La durata della Convenzione è stabilita in tre anni, decorrenti dalla data di stipula del seguente atto, nelle more di una più approfondita valutazione delle forme di gestione associata dei servizi all'interno dell'Ambito Territoriale.

In assenza di proposte alternative, formulate dal Coordinamento Istituzionale, la presente Convenzione è rinnovata tacitamente, salvo che gli Enti aderenti non decidano di emendarla o di porre in essere le procedure di scioglimento anticipato previste dalla normativa vigente.

#### **Art.7 – SOGGETTO CAPOFILO**

I Comuni aderenti al PdZ individuano il Comune di Montesarchio quale soggetto capofila della presente Associazione intercomunale. Le funzioni del Comune capofila sono le seguenti:

- Ente Capo-Associazione, sia nei rapporti verso Enti terzi, che per le competenze descritte nella presente Convenzione, fatte salve le prerogative del Coordinamento Istituzionale;
- Tesoreria unica del fondo d'Ambito e di tutti gli altri finanziamenti acquisiti dall'Ufficio di Piano;
- Sede legale del Coordinamento Istituzionale e dell'Ufficio di Piano;
- "Ufficio Competente" preposto al rilascio dei provvedimenti di **Autorizzazione ed Accredimento** nonché per le attività di

vigilanza - ex art. 14 del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007, secondo l'iter di seguito specificato:

Per l'autorizzazione:

- a) viene demandata al singolo Comune presso cui è presente la struttura, la formulazione di puntuale e ben articolata istruttoria propedeutica al rilascio, da parte del Comune Capofila, del provvedimento di autorizzazione delle strutture di cui all'allegato "A" del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 11/07;
- b) per tale momento istruttorio, i singoli Comuni dovranno avvalersi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007, degli uffici tecnici e dei servizi sociali comunali territorialmente competenti;

Per l'accreditamento:

- c) l' "ufficio competente", coincidente con il Comune Capofila, rilascerà il provvedimento subordinatamente alla sussistenza di requisiti di cui all'art. 18 comma 1) del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007;





Per la Vigilanza e il Controllo - ex art. 14 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 11/07:

- d) l' "ufficio competente", coincidente con il Comune Capofila, si avvale degli uffici tecnici e dei servizi sociali dei Comuni associati, nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio;

#### **Art.8- ORAGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione Intercomunale:

- il Coordinamento Istituzionale;
- il Presidente;
- il vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- il Collegio di Vigilanza.



### Art.9- COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Il Coordinamento Istituzionale (C.I.) è composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati.

In merito alla composizione, organizzazione e funzionamento si fa espresso rinvio al relativo Regolamento allegato al Piano di Zona e parte integrante della presente Convenzione.

Per assumere tutti i provvedimenti finalizzati a dare esecuzione alle Deliberazione del C.I., nonché a dare attuazione agli indirizzi politici e programmatici ed agli obiettivi dallo stesso stabiliti, sarà utilizzata la forma della Determinazione Dirigenziale, proposta dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano ed adottata dal Responsabile del settore AA.GG. del Comune capofila previo visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario.

### ART. 10 - IMPEGNI

#### I Comuni contraenti:

- affidano all'Ufficio di Piano l'esercizio delle proprie funzioni sociali, intendendo per tali quelle di cui agli articoli 128 e 131 del D. Lgs. n. 112/98 ed all'articolo 1 della legge n. 328/2000;
- affidano all'Ufficio medesimo la gestione, unitaria ed in nome proprio, di tutti i servizi e gli interventi che costituiscono espressione delle funzioni attribuite;
- danno atto che in virtù di quanto previsto dalla presente Convenzione, sono trasferiti dai Comuni all'Ambito Sociale B2, nella materia oggetto della Convenzione, i poteri gestionali originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al Comune, ed i compiti istruttori relativi agli atti di programmazione e regolamentari;
- l'ambito assolverà alle funzioni oggetto della presente Convenzione in conformità agli atti di indirizzo espressi dal Coordinamento Istituzionale;

15

▪ riconoscono agli uffici costituendi la titolarità delle seguenti risorse finanziarie:

**a)** ogni risorsa derivata dai Comuni per gli interventi e per i servizi sociali specificatamente destinata all'Ambito e più precisamente quelle risultanti dal programma economico - finanziario iniziale, allegato al Piano di Zona Sociale;

**b)** eventuali altre risorse che l'Ambito è legittimato a riscuotere ed a pretendere in ragione del servizio svolto;

**c)** ogni altro diritto attinente l'attività;

**d)** la riscossione degli eventuali contributi erariali, comunitari e da privati, in relazione alle funzioni svolte;

**e)** la riscossione di contributi pubblici e privati, in relazione ai servizi svolti, verrà iscritta in appositi e dedicati capitoli di bilancio dell'Ente Capofila.

Si impegnano, altresì, a predisporre, per il tramite dell'Ufficio di Piano, la Carta dei Servizi per le principali tipologie di servizi e un'azione di sistema finalizzata ad istituire e generalizzare l'uso del Sistema Informativo Sociale (SIS) ex art. 2 - Legge Regionale 11/07;

**La Provincia di Benevento** s'impegna a svolgere il ruolo di disseminazione dei risultati e di raccordo con le altre realtà territoriali, nonché i compiti assegnatele dalla legge 328/00.

**La Comunità Montana del Taburno e l'I.P.M. di Airola** si impegnano a garantire la necessaria integrazione tra i propri compiti istituzionali e le attività previste dal Piano di Zona, attraverso la piena disponibilità di risorse personali e mezzi occorrenti al perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano di Zona.

**L'ASL BN** si impegna a garantire la necessaria integrazione tra i propri compiti istituzionali e le attività di programmazione socio-sanitaria inserite nel Piano delle Attività Territoriali (PAT), che costituiscono parte integrante del Piano Sociale di Zona.

16

## ART. 11 - INDICATORI DI MONITORAGGIO

Le parti contraenti individuano quali indicatori di monitoraggio:

- il numero complessivo di utenti;
- la rilevazione di dati di efficienza ed efficacia rispetto ai servizi offerti dal Piano di Zona;
- la rilevazione di dati di efficienza ed efficacia di eventuali strutture d'Ambito (costo complessivo del servizio, costo per utente);
- controlli periodici per le singole aree di intervento;
- grado di soddisfazione dell'utenza, da rilevare attraverso la somministrazione di questionari.

Ulteriori e diversi elementi di monitoraggio potranno essere indicati dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano.


## Art. 12 - PRINCIPI

L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini del procedimento e della Carta dei Servizi;
- rapida risoluzione di contrasti e delle difficoltà interpretative;
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, al fine di migliorare l'attività di programmazione;

## ART. 13 - FONTI FINANZIARIE E RIPARTO COSTI

1. Le risorse finanziarie, costituenti il Fondo Unico d'Ambito (FUA) ex art. 10 comma 2 lett.c) e d) - Legge Regionale n. 11/07 -



necessarie a sostenere il programma delle attività previste nel Piano di Zona, sono:

- Fondo Sociale Regionale (FSR);
  - Fondi propri dei Comuni dell'Ambito B2 per le Politiche Sociali (FC) determinato secondo le vincolanti prescrizioni contenute nel Piano Sociale Regionale recante: *"...l'entità della quota di compartecipazione deve essere in linea con la media degli stanziamenti per gli interventi socio assistenziali dell'ultimo triennio e comunque non inferiore ad € 7,00 per abitante"*, salve diverse indicazioni e prescrizioni da parte della Regione Campania;
  - Fondi Unione Europea (UE) assegnati all'Ente Capofila perché destinati alla gestione dei servizi comuni previsti nel Piano Sociale di Zona;
  - Fondi della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi e degli interventi associati;
  - Altre risorse (A), provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati;
  - Fondi ASL finalizzati a realizzare l'Integrazione Socio Sanitaria;
2. Ogni Ente associato iscrive nel proprio bilancio le somme da trasferire all'Ambito in relazione all'attività svolta in forma associata, così come risultanti dal piano economico-finanziario di previsione, elaborato dall'Ufficio di Piano.
  3. L'Ente Capofila, delegato all'esercizio della funzione contabile iscrive nel proprio bilancio, in appositi e dedicati capitoli, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione dell'Ambito ai sensi dei commi precedenti.
  4. Entro il 30 giugno di ciascun anno, in base all'approvazione del piano economico finanziario preventivo di cui all'articolo che segue, gli Enti aderenti provvedono a liquidare al Comune Capofila la quota di compartecipazione (FC). La maturazione di

Handwritten signature: *Stefano...*

Handwritten signature: *Stefano...*

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

interessi moratori su servizi già appaltati, determina nel caso di mancato versamento della quota di compartecipazione utilizzata a copertura del Servizio stesso, responsabilità patrimoniale esclusiva del Comune inadempiente.

#### **Art. 14 - PREVISIONI CONTABILI E PROGRAMMATICHE**

1. Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali e dalle Linee di indirizzo e programmazione della Regione Campania, il Coordinamento Istituzionale approva il piano economico-finanziario dei Servizi associati, predisposto dall'Ufficio di Piano;
2. Il piano contiene una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare, sui relativi costi e sulle risorse umane da utilizzare.
3. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso, agli Enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive, annualmente e sulla base di eventuali aggiornamenti, le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.
4. L'Ufficio di Piano con l'apporto dell'Ufficio Contabile del Comune Capofila delegato alla funzione contabile, si impegna a verificare l'andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio sottoponendo eventuali varianti o assestamenti del Piano di Zona all'approvazione del Coordinamento Istituzionale.

#### **Art. 15 - RENDICONTO DI GESTIONE**

Il rendiconto annuale del servizio associato è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.

Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione del Coordinamento Istituzionale, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, e trasmesso agli Enti aderenti per i provvedimenti di competenza.

## ART. 16 - GARANZIE

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di compartecipazione di tutti gli Enti associati, deve assicurare la medesima ed identica cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti.

A tal uopo si precisa che, sulla base di una gerarchia di scelte prestazionali, vanno garantiti i Livelli Essenziali di Assistenza (LIVEAS) subordinando le ulteriori prestazioni alla disponibilità finanziaria residua.

Si conviene che ciascun Comune ha diritto di sottoporre direttamente all'Ambito proposte e problematiche attinenti l'attività convenuta.

## ART. 17- TRASFERIMENTI REGIONALI

La Regione Campania accrediterà presso il Comune Capofila, delegato a svolgere la funzione contabile di concerto con l'Ufficio di Piano, tutti i finanziamenti relativi alle funzioni svolte in forma associata di cui alla presente Convenzione.

## ART. 18 - INFORMAZIONI

Qualora un Amministratore Comunale le richieda, dovranno essere trasmesse tutte le Deliberazioni ed i Provvedimenti di gestione adottati dal Comune Capofila, in ordine all'attività amministrativa riguardante l'oggetto della Convenzione.

Gli Enti Locali partecipanti, su richiesta dell'Ufficio di Piano, sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Ambito le Deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente Convenzione.

## ART. 19 - RESPONSABILITA'

Il rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione a carico di ciascun firmatario è vincolante.

Per l'inadempiente si prevede la relativa responsabilità contrattuale (art. 11 comma 2 - Legge 241).

## ART. 20 - DIRITTO DI RECESSO

Ciascuno degli Enti Associati può esercitare, prima della naturale scadenza della presente Convenzione, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione all'Ente Capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare di riferimento.

Il recesso, che comporta la naturale esclusione dall'Ambito B2, è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente.

Fino all'effettiva operatività del recesso, pertanto, gli oneri per i quali l'Ente si è impegnato restano a suo carico.

## ART. 21 - BOLLO

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

## ART. 22 - REGISTRO

Per la presente scrittura privata non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1) della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

## ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alle Determinazioni del Collegio di Vigilanza.

## ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia al D.P.R. 20 Agosto 2001 n.384 e s.m., ai regolamenti del Comune Capofila ed alla disciplina vigente in materia.

*Handwritten signature: D.F. R. M. C. S. S. S.*

*Handwritten signature: S. S. S.*


*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

La presente è precisa e fedele espressione della volontà delle parti. Essa si compone di ventuno facciate intere scritte con sistema informatico e fin qui della presente. Viene letta e confermata dalle parti che la sottoscrivono come segue.

SINDACO O DELEGATO DEL COMUNE DI	COGNOME E NOME ( IN STAMPATELLO )	FIRMA
AIROLA	RIVIEZZO SILVIO	<i>[Handwritten Signature]</i>
ARPAIA	FUCCI PASQUALE	<i>[Handwritten Signature]</i>
ARPAISE	LAUDATO FILOMENA	<i>[Handwritten Signature]</i>
BONEA	PARADISO GENNARO	<i>[Handwritten Signature]</i>
BUCCIANO	PAVELLA MARISA	<i>[Handwritten Signature]</i>
CAMPOLI DEL M.T.	GIUSO COPPOLARO	<i>[Handwritten Signature]</i>
CASTELPOTO	GIORGIO DELLA PISTRA	<i>[Handwritten Signature]</i>
CAUTANO	MEOLI ROSARIO	<i>[Handwritten Signature]</i>
FOGLIANISE	MANGIALETTO TERESA	<i>[Handwritten Signature]</i>
FORCHIA	GIORDANO MARCHERITA	<i>[Handwritten Signature]</i>
MOIANO	MASSARO MARIA	<i>[Handwritten Signature]</i>
MONTESARCHIO	DI BLASIO ANTONIO	<i>[Handwritten Signature]</i>
PANNARANO	ENZO PACCA	<i>[Handwritten Signature]</i>
PAOLISI	FRANCESCO LITTORCIELLO	<i>[Handwritten Signature]</i>
PONTE	FEDRIGNI SERGIO PELLEGRINO	<i>[Handwritten Signature]</i>
TOCCO CAUDIO	TOLINARO GENOVETTA	<i>[Handwritten Signature]</i>
TORRECUSO	FUSCOLUISA MARIA	<i>[Handwritten Signature]</i>
VITULANO	PAOLO DE PULITO	<i>[Handwritten Signature]</i>

Il presente atto viene altresì sottoscritto:

22  
*[Handwritten Signatures]*

ENTE	COGNOME E NOME ( IN STAMPATELLO )	FIRMA
PROV. DI BENEVENTO		
A.S.L. BN1		
I.P.M. DI AIROLA		

Montesarchio, li \_\_\_\_\_